

**Informativa sulla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali
ai fini dell'erogazione del servizio consolare di dichiarazione di valore in loco per
titolari di protezione internazionale
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13)**

Il trattamento dei dati personali ai fini dell'erogazione del servizio consolare di dichiarazione di valore in loco per titolari di protezione internazionale sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. Come appresso specificato, il servizio in questione è destinato ai cittadini stranieri titolari di protezione internazionale in Italia.

A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:

1. Il titolare del trattamento è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica italiana (MAECI) il quale agisce, nel caso specifico, per il tramite dell'Ufficio III della Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all'Ester e le Politiche Migratorie (DGIT – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma, telefono: 0039 06 36911 (centralino), PEO: dgit-03.ddv@esteri.it, PEC: dgit.03@cert.esteri.it), di concerto con l'Ufficio consolare competente.

2. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l'interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma, telefono: 0039 06 36911 (centralino), PEO: rpd@esteri.it, PEC: rpd@cert.esteri.it).

3. I dati personali trattati sono quelli richiesti per la domanda di dichiarazione di valore del titolo di studio presentata dagli stranieri titolari di protezione internazionale in Italia.

4. I dati personali trattati hanno come unica finalità l'esercizio delle funzioni consolari legate al rilascio della dichiarazione di valore in loco, disciplinato dal Decreto Legislativo (D. Lgs.) 3 febbraio 2011, n. 71 - Ordinamento e funzioni degli uffici consolari.

5. Il conferimento dei dati in questione, i quali saranno registrati presso l'Ufficio III della DGIT e l'Ufficio consolare competente in un apposito schedario cartaceo ed informatico, è per legge obbligatorio ai fini dell'erogazione del servizio.

6. Il trattamento dei dati, svolto da personale appositamente incaricato, sarà effettuato in modalità mista, manuale ed automatizzata. Di conseguenza, l'interessato non sarà mai destinatario di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei propri dati.

7. I documenti saranno rilasciati all'interessato o a un soggetto terzo da questi delegato, come previsto dalla normativa italiana di riferimento sul rilascio delle certificazioni e legalizzazioni.

8. I dati saranno conservati a tempo indeterminato, per motivi di certezza giuridica e per il rilascio di certificazioni.

9. L'interessato può chiedere l'accesso ai propri dati personali e, alle condizioni previste dalla normativa vigente, la loro rettifica. Nei limiti di legge e fatte salve le conseguenze sull'erogazione del servizio consolare, egli può altresì chiedere la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento. In questi casi, l'interessato dovrà rivolgersi all'Ufficio III della DGIT, informando per conoscenza l'RPD del MAECI.

10. Se ritiene che i suoi diritti in materia di privatezza siano stati violati, l'interessato può presentare un reclamo all'RPD del MAECI. Qualora non sia soddisfatto della risposta, l'interessato può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza Venezia 11, 00187 Roma; tel. 0039 06 696771 (centralino); PEO: protocollo@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it).